



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per

gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

Parere

sullo schema di decreto di adozione del "Certificato di competenze" di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.

Approvato nella seduta plenaria n. 60 del 05/08/2021

tenutasi in modalità telematica nel rispetto delle misure governative contro la diffusione pandemica in atto

Premessa

Lo schema di decreto relativo all'adozione di un modello nazionale della certificazione delle competenze prevista dal Decreto Legislativo 61/2017 (d'ora in poi, decreto legislativo) e sottoposto al parere del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (CSPI) è strettamente connesso da una parte al nuovo assetto didattico degli istituti professionali, dall'altra all'evoluzione della normativa sulla certificazione delle competenze, sul diritto individuale all'apprendimento permanente e alla partecipazione alle iniziative di formazione.

Si tratta di tematiche strategiche per il sistema di istruzione professionale che sollecitano una approfondita riflessione, anche alla luce delle misure riservate al settore dell'Istruzione nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Il CSPI si riserva pertanto di elaborare su tali tematiche un pronunciamento autonomo in tempi più distesi rispetto a quelli previsti dalla normativa vigente per l'espressione dei pareri durante l'emergenza sanitaria.

L'assetto didattico dell'istruzione professionale, definito dall'art. 5 del decreto legislativo e caratterizzato dalla personalizzazione del percorso di apprendimento degli studenti e dalla redazione del Progetto formativo individuale da parte del consiglio di classe entro il 31 gennaio del primo anno di frequenza, prevede l'utilizzo prevalente di metodologie didattiche di tipo induttivo e appositi percorsi didattici progettati per unità di apprendimento (UdA) attraverso i quali i consigli di classe valutano il livello delle conoscenze e delle abilità degli studenti e l'acquisizione delle competenze attese.

Tale impostazione, poco coerente con la valutazione degli apprendimenti nella scuola secondaria di secondo grado, come peraltro già indicato nelle Linee Guida dei nuovi assetti degli Istituti Professionali, richiederebbe in questi ultimi il superamento definitivo della valutazione basata sui voti per singole discipline.

Ai sensi del medesimo art. 5 del decreto legislativo la certificazione delle competenze, necessaria nel caso di passaggi ad altri percorsi di istruzione e formazione, viene effettuata sulla base di un modello adottato con decreto del Ministro dell'Istruzione.



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per

gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

Lo schema di decreto sottoposto al parere del CSPI è relativo all'adozione del modello di "Certificato di competenze" che non sostituisce la disciplina vigente in merito alla certificazione delle competenze per il triennio, nonché per le qualifiche triennali e i diplomi quadriennali, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.

Il modello di certificato presente nell'allegato A al decreto, oltre alla certificazione delle competenze acquisite in relazione alle UdA svolte (sezione A), presenta una sezione relativa alle competenze ancora in via di acquisizione nella quale sono evidenziate le conoscenze e le abilità conseguite (sezione B), dal momento che il decreto prevede la possibilità per lo studente di richiedere il certificato anche nel corso delle singole annualità del percorso di studi.

Pur valutando positivamente il superamento della sintetica indicazione dei livelli di competenza conseguiti o parzialmente conseguiti e la possibilità che il certificato possa attestare, in caso di passaggio dall'IP ai percorsi di IeFP o di conseguimento di una qualifica o un diploma professionale di IeFP, anche quali siano nel dettaglio le conoscenze acquisite dallo studente a seguito delle UdA in corso di realizzazione, il CSPI rileva il rischio che tali indicazioni possano trasformarsi in un ulteriore aggravio a carico dei consigli di classe e che la certificazione stessa da strumento di lavoro possa essere assunta dai docenti come un mero adempimento burocratico.

In particolare si evidenzia, anche per le implicazioni di natura contrattuale, la non chiara definizione dei compiti e della gravosa e complessa funzione che la riforma degli Istituti Professionali assegna ai docenti tutor.

Da segnalare inoltre la necessità di un coordinamento tra la certificazione oggetto del presente parere e la certificazione delle competenze al termine dell'obbligo di istruzione, per evitare un'inutile duplicazione degli adempimenti.

Il CSPI a tale proposito rileva che l'attuazione dell'assetto didattico previsto dalla riforma degli Istituti Professionali non è stata accompagnata da un piano di formazione adeguato e strutturale rivolto alla totalità del personale docente degli IP e che non sono poche, ancora oggi, le realtà nelle quali la riforma non è completamente realizzata in tutti i suoi aspetti più significativi e innovativi.

Per tali motivi il CSPI ritiene che l'adozione del modello di Certificazione delle competenze negli Istituti Professionali proposto dal decreto in esame debba essere preceduta da un periodo di sperimentazione almeno triennale nel corso del quale il Ministero dell'Istruzione dovrà monitorare costantemente il lavoro delle scuole e accompagnare l'attività dei consigli di classe con un piano di formazione nazionale sulla progettazione e realizzazione delle UdA e sulla valutazione degli apprendimenti in termini di competenze acquisite dallo studente, estendendo a tutte le scuole le misure di accompagnamento già attuate nel precedente triennio.

Il CSPI segnala, altresì, la necessità di limitare la richiesta del certificato delle competenze solo nei casi di passaggio dall'IP all'IeFP e di riconoscimento di crediti formativi finalizzati al conseguimento di una qualifica o un diploma professionale di IeFP, evitando il rischio di un utilizzo improprio dei certificati in ambito lavorativo, con la parziale valorizzazione di attestazione di microcompetenze in sostituzione del valore complessivo dei titoli di studio previsti dagli ordinamenti.



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per

gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

Il CSPI, a tale proposito, coglie l'occasione per evidenziare la necessità di un intervento normativo che regoli i passaggi dall'istruzione tecnica e dai licei alla formazione professionale e viceversa, con il riconoscimento di crediti formativi.

Si ritiene, infine, che il modello di certificazione delle competenze previsto dal decreto in esame non possa essere immediatamente esteso ai Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti (CPIA) in cui sono tuttora vigenti i percorsi degli istituti professionali previsti dal DPR 87/2010, come confermato dalla nota prot. n. 12757 del 27. maggio 2021 del Ministero dell'Istruzione. Per applicare il nuovo ordinamento previsto dal decreto legislativo è necessario modificare il Decreto Interministeriale 12 marzo 2015 concernente le "Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento a sostegno dell'autonomia organizzativa e didattica dei Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti".

Si indicano di seguito le proposte di modifica del testo del decreto.

Testo del decreto	Proposta di modifica/Osservazioni
<p style="text-align: center;">Articolo 1 Oggetto e finalità</p> <p>1. Con il presente decreto è adottato il modello di "Certificato di competenze" di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante le competenze acquisite dalle studentesse e dagli studenti frequentanti i nuovi percorsi di istruzione professionale di cui al medesimo decreto legislativo, il cui modello è riportato all'Allegato A, parte integrante del presente decreto.</p> <p>2. Il modello di "Certificato di competenze" di cui al comma 1 è rilasciato, a richiesta dell'interessato, nel corso delle singole annualità, ovvero al termine delle prime quattro annualità del percorso di studio, tra l'altro, ai fini dei passaggi dai percorsi dell'istruzione professionale ai percorsi dell'istruzione e formazione professionale (leFP), nonché per consentire, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto interministeriale 17 maggio 2018, il riconoscimento di crediti formativi per la progettazione ed attivazione degli interventi integrativi finalizzati al conseguimento di una qualifica o un diploma professionale di leFP.</p> <p>3. La certificazione delle competenze operata con il modello di cui al comma 1 costituisce una caratterizzazione dell'assetto didattico dei nuovi percorsi di istruzione professionale di cui al decreto legislativo n. 61/2017 ed è resa dalle istituzioni scolastiche statali e paritarie che offrono percorsi di istruzione professionale, enti titolati ai sensi dell'articolo 2, lettera g), del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, tenuto conto degli standard minimi di attestazione fissati dall'articolo 6 del medesimo decreto legislativo.</p>	<p>Il CSPI, per le motivazioni esplicitate in premessa, propone al comma 2 l'eliminazione delle parole "tra l'altro".</p>



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per

gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

	<p>Il CSPI propone di aggiungere, dopo il comma 3, il seguente comma:</p> <p>4. Il modello di "Certificato di competenze", di cui al comma 1, non modifica la certificazione di cui all'articolo 4 del D.M. 22 agosto 2007, n. 139, che mantiene il riferimento alle conoscenze, abilità e competenze di cui all'allegato del medesimo decreto, né modifica le disposizioni in materia di certificazione previste per la generalità dei percorsi di studio della scuola secondaria di II grado.</p> <p>La richiesta è motivata dall'assenza nel decreto di un raccordo sia con la certificazione delle competenze al termine dell'obbligo di istruzione (prevista dalle norme in vigore: legge 296/06, art. 1, comma 622; DM 139/07; DPR 122/09; DM 9/10) sia con le norme generali che valgono per il triennio di tutta la scuola secondaria di II grado.</p>
<p>Articolo 2 Contenuti e fasi della certificazione</p>	Nessuna modifica
<p>Articolo 3 Modalità di rilascio della certificazione</p>	Nessuna modifica
<p>Articolo 4 Certificazione delle competenze per gli studenti frequentanti i percorsi dell'istruzione degli adulti</p> <p>1. Il modello di "Certificato di competenze" di cui all'Allegato A del presente decreto è adottato, dalle istituzioni scolastiche che offrono percorsi di secondo livello di istruzione professionale di cui al decreto legislativo n. 61/2017, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 263/2012.</p> <p>2. Le istituzioni scolastiche di cui al comma 1 certificano le competenze, ovvero le conoscenze e le abilità, progressivamente acquisite dalle studentesse e dagli studenti nel corso del primo, secondo e terzo periodo didattico, ovvero al termine del primo e secondo periodo didattico, sulla base dei traguardi di competenza definiti ai livelli intermedi in coerenza con i risultati di apprendimento del profilo in uscita.</p> <p>3. Ai fini della certificazione delle competenze le istituzioni scolastiche di cui al comma 1 assicurano, altresì, il riferimento alla personalizzazione del percorso di apprendimento ricondotto nel Patto Formativo Individuale di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e) decreto del Presidente della Repubblica n. 263/2012.</p>	<p>Il CSPI propone di specificare nel testo dell'articolo 4 che il modello di certificato viene adottato dai CPIA solo a seguito dall'attivazione dei percorsi di secondo livello di istruzione professionale previsti dal Decreto Legislativo 61/2017.</p>



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per

gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

<p>4. La certificazione delle competenze di cui al comma 2:</p> <p>a) è effettuata con riferimento alle Unità di Apprendimento (UdA) quale insieme autonomamente significativo di competenze, abilità e conoscenze in cui è organizzato il percorso formativo della studentessa e dello studente;</p> <p>b) descrive i risultati di apprendimento raggiunti in termini di competenze, ovvero di abilità e conoscenze laddove le competenze non siano state pienamente raggiunte, effettivamente e complessivamente acquisiti dalla studentessa e dallo studente, ai diversi livelli intermedi e finali dei diversi periodi didattici del percorso di apprendimento, riconducibili agli assi culturali in cui è organizzato il percorso di studio.</p>	
<p style="text-align: center;">Articolo 5</p> <p style="text-align: center;">Certificazione delle competenze per gli studenti con disabilità o disturbi specifici dell'apprendimento</p>	<p style="text-align: center;">Nessuna modifica</p>
	<p>Il CSPI propone di aggiungere un ulteriore articolo dopo il "5" in cui si preveda un'applicazione graduale e sperimentale del modello di certificazione, al fine di consentire una fase di partecipazione delle scuole per apportare eventuali modifiche. Al tempo stesso il CSPI propone di attivare misure di accompagnamento e di formazione per l'implementazione del nuovo modello.</p> <p style="text-align: center;">Art. 6</p> <p style="text-align: center;">Adozione sperimentale del modello di certificazione delle competenze</p> <p>1. Per gli anni scolastici 2021/22, 2022/23 e 2023/24 il modello di certificazione delle competenze di cui all'Allegato A è messo a disposizione di tutti gli istituti con percorsi di istruzione professionale per una adozione graduale e sperimentale, al fine di raccogliere elementi di condivisione del modello per giungere ad una versione definitiva e validata.</p> <p>2. L'Amministrazione scolastica promuove azioni di formazione in servizio per il personale dei percorsi di istruzione professionale e attiva un sistema di monitoraggio delle esperienze che consenta di raccogliere dati e osservazioni per il miglioramento dell'efficacia del modello ai fini di successivi eventuali aggiornamenti.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 67</p> <p style="text-align: center;">Regioni a Statuto Speciale e Province autonome di Trento e Bolzano</p>	<p>Conseguentemente all'aggiunta di un articolo dopo l'art. 5, l'art. 6 dello schema di decreto diventa art. 7.</p>



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per

gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

ALLEGATO A

Relativamente al modello contenuto nell'Allegato A, il CSPI suggerisce di precisare che il certificato è compilato e rilasciato solo se richiesto dallo studente per le finalità previste. Il CSPI suggerisce, altresì, di fornire indicazioni più chiare per la compilazione dei quadri A e B, specificando che il quadro B non si riferisce a competenze non acquisite o parzialmente acquisite, ma a UdA non ancora completate.

Il CSPI esprime parere favorevole a condizione che siano accolte le proposte e le richieste di modifica.